



## **Camera dei Deputati**

### **VIII e X Commissione riunite - Ambiente e Attività produttive**

Esame dello schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, **A.G. 187**

### **Audizione Confagricoltura**

1 Ottobre 2024

## **Introduzione**

Confagricoltura ringrazia i Presidenti On. Rotelli e On. Gusmeroli e gli onorevoli componenti delle Commissioni riunite Ambiente ed Attività produttive della Camera dei Deputati per l'invito a fornire elementi informativi che auspichiamo utili al prosieguo dell'esame del provvedimento.

Il settore delle agroenergie connette in maniera molto forte i sistemi di produzione agricola e forestale con il settore energetico, realizzando nuova produzione di energia rinnovabile e soprattutto costituisce un modello di gestione delle risorse agroforestali fondamentale per le imprese agricole e per il Paese, anche sul piano climatico, ambientale e dell'economia circolare.

**La crescita delle agroenergie rappresenta a nostro avviso lo strumento più efficace per traguardare gli obiettivi di decarbonizzazione del Paese nei diversi settori di produzione ed un volano per la nostra economia (agricoltura, industria, servizi).** Le imprese agricole che hanno investito in questi anni nella produzione di agroenergie, infatti, partendo dalla valorizzazione delle risorse aziendali, hanno inoltre evidenziato migliori performance nella produzione primaria.

Lo sviluppo di un modello di produzione di energia da fonti agricole realizzata dalle stesse imprese agricole che trasformano le loro risorse agroforestali, persegue obiettivi energetici, ambientali ed economici a livello di sistema Paese, favorisce la transizione agro-ecologica del sistema produttivo agricolo e alle imprese di mitigare gli impatti, operare nell'ambito dell'economia circolare, diversificare nell'economia non food. Il percorso verso la neutralità climatica al 2050 richiede di puntare alla riduzione delle emissioni di GHG ed agli incrementi degli assorbimenti di carbonio.

## **Analisi del contesto**

Investire sulla decarbonizzazione realizzata attraverso soluzioni di produzione di

energia rinnovabile dal settore agricolo risulta dunque strategico. Allo stesso tempo è determinante considerare le caratteristiche delle imprese agricole per poter costruire strumenti normativi adeguati a supportare la transizione dal punto di vista tecnico, economico, finanziario, di fiscalità; e proseguire quel percorso virtuoso, iniziato a metà degli anni 2000 nella produzione di energia elettrica rinnovabile, che ha portato oggi ad avere nelle aziende agricole una potenza installata di circa 3.500 MW con una produzione di energia elettrica rinnovabile nazionale pari all'8,5% della produzione totale, tenendo conto del fotovoltaico, del biogas e delle biomasse.

Le imprese agricole, anche in relazione agli investimenti previsti dal PNRR (Parco Agrisolare, Sviluppo Agrivoltaico, e Comunità energetiche) ed a nuovi sistemi di incentivazione di attuazione del D.Lgs. 199/21, hanno un potenziale di potenza installabile nel breve periodo (2026-2027) di almeno ulteriori 3 GW. Ulteriore potenza potrà arrivare dall'implementazione di nuovi impianti a biomasse e biogas, fermo restando che occorrono maggiori garanzie per il proseguimento degli impianti che si avviano alla fine del periodo di incentivazione (oggi affidata al meccanismo dei PMG) ed una maggiore chiarezza su questioni fondamentali quali l'applicazione della disciplina fiscale alla produzione di energia da biomasse e biogas realizzata dagli agricoltori con una revisione dell'articolo 2135 del codice civile.

Il legislatore a livello nazionale in questi ultimi anni ha fatto notevoli sforzi per la semplificazione degli iter autorizzativi per gli impianti FER, riducendo i termini dei procedimenti, prevedendo termini perentori; e nell'individuazione di aree idonee per accompagnare la crescita del settore e favorire il raggiungimento degli obiettivi del Paese in termini di produzione di energia da rinnovabili e traguardare l'impegno al 2026, assunto con il PNRR. Nonostante le premesse, tuttavia, la normativa in materia di rinnovabili risulta frammentata in tanti provvedimenti legislativi emanati negli ultimi 20 anni, la cui lettura ed applicazione risulta non sempre facile; è dunque urgente traguardare un testo unico sulle FER a partire dal tema delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio. Il riordino della normativa in un testo unico è, pertanto, necessario, ma ancora **più urgente è accompagnare il riordino con una verifica e revisione delle attuali disposizioni per garantire una crescita sostenibile del settore delle energie rinnovabili sul territorio nazionale.**

Ciò riferito, lo schema di decreto posto in discussione, così come anche rilevato nel

parere espresso dal Consiglio di Stato (*...dall'atto traspare una tecnica normativa lacunosa, che appare a tratti contrastante con gli indirizzi di politica energetica europea e, in particolare, con il principale obiettivo di semplificazione del quadro normativo nazionale*), evidenzia, a nostro giudizio, uno strumento poco funzionale agli obiettivi sfidanti da raggiungere in pochi anni e non tiene conto delle specificità del settore agricolo, sia con riferimento al ruolo del produttore di energia che all'utilizzo delle diverse superfici agricole.

**Pur accogliendo l'iniziativa governativa in materia, Confagricoltura esprime preoccupazioni in ordine ai seguenti temi:**

**1. mancato riordino delle norme in vigore a livello nazionale**

Lo schema adempie parzialmente al primo degli obiettivi della legge delega ovvero sul riordino delle disposizioni vigenti. Mancano infatti alcune disposizioni che rilevano sul piano autorizzativo (es. disposizioni CER agricole di cui all'art. 47 DL 13/2023) come meglio richiamate più avanti o indirizzi comunitari (es. aree di accelerazione).

**2. Transizione energetica e decarbonizzazione dei sistemi di produzione**

Il decreto, in coerenza con la delega, deve porre in essere nuovi strumenti per favorire nel breve una maggiore **produzione da FER abbinata ai sistemi di produzione primaria** (PMI agricole, ecc.), prevedendo quindi forti semplificazioni per quelle iniziative finalizzate a soddisfare il fabbisogno energetico aziendale (**autoconsumo**) o quei **sistemi di produzione di energia** (es. biomasse, biogas, biometano) che favoriscono la **mitigazione delle emissioni GHG del sistema di produzione primaria e una leva per l'economia circolare**, nonché per le iniziative che prevedono un ruolo attivo dell'agricoltore nel settore energetico (**agricoltore produttore di energia**).

**3. Scarsa chiarezza sulla disciplina della produzione fotovoltaica in ambito agricolo**

sia per quanto riguarda la tipologia di impianti (**impianti a terra, impianti agrivoltaici e impianti agrivoltaici con continuità dell'attività agricola**) sia per la mancanza di adeguate specifiche in ordine alle superfici interessate in ambito agricolo (fabbricati rurali/serre/ecc.) anche con riferimento alle aree idonee (art. 20 DLGS 199/2021).

Tenuto conto delle previsioni del PNIEC di soddisfare l'obiettivo di produzione di energia elettrica da rinnovabili prevalentemente con il solare fotovoltaico comporterà necessariamente il coinvolgimento sempre di più importante dei territori agricoli e delle imprese agricole. L'installazione di nuovi impianti, volti sia all'autoconsumo che alla cessione di energia alla rete diventa oggi un elemento indispensabile per porre le imprese al riparo dalle fluttuazioni dei mercati energetici che stanno fortemente gravando sulle imprese e per fornire ai territori l'energia necessaria. Come anche occorrerà supportare l'adeguamento a livello tecnico/produttivo degli impianti già in esercizio.

Gli interventi normativi degli ultimi due anni sono stati diretti ad accelerare lo sviluppo di impianti a fonti rinnovabili, attraverso l'introduzione di forti semplificazioni degli iter autorizzativi dei grandi impianti FV, compresi quelli agrovoltaici, nonché all'individuazione di aree idonee in via transitoria di una serie di aree (aree di prossimità di rete autostradali, aree di prossimità di aree industriali e commerciali, che comprendono anche le aree agricole).

### *Agrivoltaico e fotovoltaico a terra*

Previsto in attività libera l'agrovoltaico, fino a 10 MW, che consente la continuità dell'attività agricola mentre viene prevista la PAS per impianti agrovoltaici, di qualsiasi potenza, dei quali non è richiesta una verifica della continuità dell'attività agricola.

Premesso che l'integrazione della produzione di energia con la produzione agricola e zootecnica, attraverso soluzioni impiantistiche annoverabili come "agrovoltaico" è una delle strade da percorrere per raggiungere gli obiettivi climatici, garantendo al contempo la sicurezza alimentare, **con le modifiche apportate in questi ultimi anni all'articolo 65 del DL 1/2012, convertito nella legge 27/2012 (introduzione degli impianti fotovoltaici elevati da terra) e da ultimo con le disposizioni dell'articolo 5 "Disposizioni finalizzate a limitare l'uso del suolo agricolo" del DL 63/2024 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2024, n. 101** (che limitano l'installazione del fotovoltaico con moduli collocati a terra su terreni agricoli, anche in alcune delle aree idonee di cui all'articolo 20 del DLGS 199/2021, facendo salve alcune fattispecie quali gli impianti con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una

comunità energetica rinnovabile, i progetti attuativi di misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), **Confagricoltura ritiene assolutamente necessario un riordino della disciplina in materia di realizzazione ed esercizio di impianti fotovoltaici la cui installazione interessa i terreni agricoli.**

Si segnala, inoltre, che la **misura PNRR Sviluppo agrivoltaico** ha ulteriormente differenziato il fotovoltaico su terreni agricoli prevedendo, a partire dalle disposizioni dell'articolo 65 del dl 1/2012, che sia verificata **un'altezza minima da terra pari a 1,3 metri per attività di allevamento e 2.1 m per attività di coltivazione.** Occorre quindi una chiara definizione di impianto fotovoltaico a terra e di **impianto agrivoltaico**, che **non prescinda, a nostro avviso, dalla continuità dell'attività agricola e/o zootecnica.**

Si suggerisce di prevedere nel decreto una **definizione chiara di impianto agrivoltaico da collegare alla lettera e) dell'allegato A dello schema di decreto.** Per quanto riguarda poi il **fotovoltaico galleggiante**, tenuto conto dell'elevato numero di bacini idrici creati dall'uomo (bacini per irrigazione ad uso agricolo o come riserva d'acqua per uso civile; bacini da cava, idroelettrici) si valuta positivamente l'aver previsto specifiche disposizioni anche per i bacini realizzati su ex cave.

In coerenza con la legge delega, lo schema di decreto dovrebbe **favorire ulteriormente lo sviluppo di queste iniziative a scala di azienda agricola prevedendo ulteriori semplificazioni per gli impianti FV di tipo galleggiante almeno per la soglia di potenza fino ad 1 MW disciplinando che tali interventi ricadano nell'ambito dell'attività libera** (lo schema di decreto prevede la PAS per impianti entro i 10 MW).

*FV in Attività libera (serre, fabbricati rurali strumentali, impianti non integrati, impianti in autoconsumo, impianti a terra, ecc.)*

Per quanto riguarda **l'allegato A - Attività libera**, al fine di favorire la transizione energetica del settore agricolo, oltre ad essere necessario eliminare la previsione del titolo

edilizio (prevista nello schema di decreto) per tutti gli impianti fotovoltaici dell'allegato, occorre estendere l'attività libera agli impianti installati su coperture anche quando non integrati (*all'allegato A, punto 1 la lettera a*) richiama solo gli impianti integrati) e **si propone di integrare l'allegato A con i seguenti punti:**

- impianti FV su coperture di fabbricati rurali esistenti e di serre (incluse quelle non accatastate);
- Impianti FV a servizio di aziende agricole di potenza fino a 10 MW;
- Impianti FV destinati a soddisfare l'autoconsumo dell'impresa agricola;
- Impianti fino ad 1 MW se collocati a terra in adiacenza ai fabbricati rurali strumentali cui sono asserviti;
- impianti FV a terra su terreno agricolo quando inserito in CER o progetti PNRR (per i quali non si applicano le disposizioni dell'articolo 5 del dl Agricoltura/2024) e senza limiti di potenza se trattasi di CER agricole/configurazioni autoconsumo fuori sito secondo le disposizioni dell'articolo 47, commi 10 e 11, del dl 13/2023) convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41”;
- impianti FV di potenza fino a 10 MW realizzati sulle superfici i bacini derivanti dal riempimento da acque meteoriche di ex cave.

In relazione alle serre, si segnala che la legge 102/24 recante “Delega al Governo in materia di florovivaismo” ha previsto all'articolo 2, comma 1, lett. l) la necessità di prevedere misure per la riconversione degli impianti serraicoli, destinati al florovivaismo, in siti agroenergetici e per l'incremento della loro efficienza energetica nonché della loro sostenibilità ambientale, al fine di contrastare il connesso degrado ambientale e paesaggistico. Motivo per cui si ritiene necessario prevedere nel provvedimento anche percorsi autorizzativi specifici per le serre.

Nel fornire un'analisi funzionale, si segnala:

1. **Mancato riordino della disciplina in materia di autorizzazione di impianti FER inseriti in comunità energetiche e/o configurazioni di autoconsumo fuori sito, realizzate in ambito agricolo** (es. disposizioni CER agricole e sistemi autoconsumo diffuso di cui all'art. 47, commi 10 e 11 del DL 13/2023 che prevedono importanti

deroghe per il settore agricolo, con il superamento dei limiti previsti per potenza - massimo 1 MW - e per l'area di condivisione - cabina primaria);

Lo schema di decreto legislativo non interviene sulla disciplina dei sistemi di condivisione dell'energia (CER e autoconsumo diffuso) come anche il DM n. 414 del 7.12.2023 (in attuazione del d.lgs. 199/21), recante l'incentivazione delle configurazioni di autoconsumo diffuso e CER, e le relative regole operative del GSE, con il risultato che non si fornisce la possibilità alle imprese agricole ed alle stesse organizzazioni agricole di applicare una specifica previsione di legge. Su questo punto invitiamo ad una riflessione affinché **le suddette disposizioni siano effettivamente applicate a partire dal PNRR.**

Le CER mirano a coniugare l'obiettivo di diffusione di energie verdi e sostenibili, con la creazione di sistemi virtuosi di produzione e consumo, in un'ottica di circolarità su scala locale, contribuendo così all'efficientamento del sistema elettrico nazionale e rendendo i territori sempre più autosufficienti dal punto di vista energetico. In tale ambito, le imprese agricole possono assumere un ruolo di primo piano.

Di particolare interesse le novità introdotte con il comma 10 dell'art. 47 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sulle configurazioni di autoconsumo diffuso realizzate in agricoltura (superamento del limite della cabina primaria e della potenza di 1 MW) i cui poteri di controllo sono in capo alle PMI agricole o loro associazioni; disposizioni oggi non recepite dai meccanismi di incentivazione.

## **2. Mancanza di strumenti di adattamento agli effetti del cambiamento climatico**

Gli eventi climatici catastrofici sempre più frequenti e la maggiore diffusione di epidemie e crisi sanitarie che interessano il settore agro-zootecnico richiedono oggi l'attivazione di nuovi strumenti per fronteggiare le crisi anche relativamente alla realizzazione e gestione degli impianti FER. Nuovi strumenti da prevedere stabilmente che consentano nelle diverse fasi (autorizzativa/realizzative e/o di esercizio degli impianti FER) di attivare celermente interventi di modifica dei piani di approvvigionamento degli

impianti a biomasse e biogas, nei casi di crisi sanitarie, oppure rivedere la durata della validità dei titoli autorizzativi per situazioni specifiche.

- 3. Mancanza di semplificazioni rispetto ai diversi tipi di vincolo che possono insistere sulle aziende agricole** (aree protette, vincoli paesaggistici, protezione beni culturali, vincoli urbanistici, ecc.) che oggi limitano molte aziende agricole nell'adozione di soluzioni di produzione di energia.

Le disposizioni normative e regolamentari devono affrontare il tema della possibilità per le imprese agricole di proseguire la loro attività nelle aree naturali protette o nelle aree sottoposte a vincoli di diversa natura (paesaggistici, beni culturali, ecc.) e prevedere tutele concrete per queste aziende che non hanno strumento alcuno per fronteggiare le implicazioni pratiche e burocratiche dovute alla loro ubicazione.

È innegabile la grande difficoltà in cui si trovano le aziende agricole che operano in dette aree ed in particolare nelle aree protette. L'attuale normativa tende a limitare/vincolare/impedire l'azione di sviluppo della azienda agricola che intende effettuare investimenti in ambito agricolo, strettamente legati all'ambiente in cui opera, anche in caso di investimenti in energie rinnovabili. Ad un difficile quadro generale (circa il 19%, 5.792.600 ha, della superficie nazionale risulta area non soggetta a vincoli per l'installazione di impianti fotovoltaici - rapporto Terna 2023), si aggiungono, a livello territoriale, anche interpretazioni restrittive della legislazione, che hanno provocato nel passato (ed ancor di più oggi) l'abbandono delle principali iniziative di natura agricola anche in settori innovativi legati al mondo della sostenibilità ambientale tramite la produzione diffusa di agroenergie.

Occorre anche tener conto che le imprese agricole nelle aree naturali protette si trovano ad operare in condizioni specifiche che meritano un'attenzione dedicata. Auspichiamo dunque una revisione del quadro normativo e regolamentare di riferimento per consentire ai soggetti che conducono aziende agricole nelle aree naturali protette il riconoscimento della specificità della propria situazione e siano messe in condizione di proseguire la loro attività. È bene ricordare che il 20% della SAU è inserita in aree naturali protette o è soggetto a vincoli ambientali, paesaggistici, e che paralizzare l'attività agricola, peraltro senza alcun tipo di compensazione

economica, riduce la produzione primaria di cibo e pregiudica la salvaguardia ambientale e del territorio, prerogativa delle aziende agricole e mission delle aree protette.

Si rileva inoltre:

- 4. Pericolo di sottrazione di terreno agricolo alle imprese agricole con l'eliminazione della previsione del titolo di disponibilità del terreno agricolo in sede di presentazione dell'istanza di autorizzazione (con abrogazione art. 12 387/2003) e rischio di forte crescita degli espropri dei terreni agricoli ai fini della realizzazione delle reti energetiche.**

Lo schema di decreto legislativo, abrogando l'articolo 12 del DLGS 387/2003<sup>1</sup>, elimina l'attuale previsione che in sede di presentazione di istanza di autorizzazione il proponente abbia la disponibilità del sito su cui dovrà essere realizzato l'impianto FER. Occorre assolutamente garantire alle aziende agricole la facoltà di destinare o meno, proprie superfici per la realizzazione di impianti FER. Inoltre, per quanto riguarda i terreni interessati dal passaggio degli impianti di rete, si rileva che la disciplina sugli espropri non tuteli adeguatamente le aziende agricole e sarebbe al contrario necessario un impegno a rivedere tale disciplina tenuto conto dell'impatto crescente delle infrastrutture energetiche.

In aggiunta, si evidenziano preoccupazioni in ordine al fatto che l'abrogazione dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e delle norme ad esso collegate (es. D.Lgs. 28/2011) possa impattare sul settore biogas e biometano, venendo meno il comma 7: *"Gli impianti di produzione di energia elettrica (..) possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo (..)". Tale assunzione fondamentale*

---

<sup>1</sup> (art. 12, DLGS 387/2003, c. 4-bis. Per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa, ivi inclusi gli impianti a biogas e gli impianti per produzione di biometano di nuova costruzione, e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto. Per gli impianti diversi da quelli di cui al primo periodo il proponente, in sede di presentazione della domanda di autorizzazione di cui al comma 3, può richiedere la dichiarazione di pubblica utilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate dalla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse.)

*è rafforzata dal DM 10 settembre 2010 che, al punto 15.3, nel confermare il principio di cui al comma 7 citato, stabilisce che “15.3. Ove occorra, l'autorizzazione unica costituisce di per sé variante allo strumento urbanistico. Gli impianti possono essere ubicati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, nel qual caso l'autorizzazione unica non dispone la variante dello strumento urbanistico”.* Questo articolato identifica in modo chiaro la nota compatibilità ex lege degli impianti FER in area agricola.

Viene confermato, d'altra parte, il principio generale secondo il quale l'Autorizzazione Unica costituisce, ove occorra, variante allo strumento, ma, ovviamente l'Autorizzazione Unica e non la PAS. La norma costituisce, di fatto, un ridimensionamento delle possibilità di ricorso alla PAS per autorizzare impianti FER in area agricola da parte di soggetti non agricoli o che comunque non verificano il requisito di connessione all'attività agricola.

#### **5. Mancanza di misure specifiche per la connessione alla rete degli impianti finanziati dal PNRR e dei piccoli impianti a servizio delle imprese agricole e misure per arginare il fenomeno della saturazione virtuale delle reti**

Nell'ambito delle misure PNRR, si rilevano problemi di saturazione della rete di elettrica di distribuzione e trasmissione (BT/MT/AT) che mettono a rischio l'entrata in esercizio degli impianti nei termini previsti dalle specifiche misure di sostegno (PNRR, ecc.).

Riteniamo opportuno, pertanto:

- che lo schema di decreto preveda disposizioni volte a riconoscere prioritariamente la connessione agli impianti PNRR, agli impianti destinati all'autoconsumo delle imprese agricole;
- individuare specifiche soluzioni per superare i ritardi nell'allaccio degli impianti alla rete elettrica anche per rispondere alle tempistiche di accesso ai contributi pubblici per la realizzazione ed esercizio degli impianti fotovoltaici del PNRR e degli altri strumenti a sostegno della produzione da FER. In tale ottica occorre anche dare priorità di allaccio agli impianti finanziati tramite il PNRR;
- prevedere che l'iter autorizzativo non venga rallentato (se non addirittura interrotto) dai tempi di risposta di Terna e/o di e-distribuzione rispetto al rilascio

del benessere ai progetti e/o alla elaborazione e la realizzazione di progetti di ampliamento di stazioni elettriche, le cui opere, a carattere particolarmente strategico, devono essere gestite direttamente ed in prima persona dal Gestore della Rete;

- prevedere, quale regola, l'obbligo da parte del gestore della Rete di garantire, nel rispetto della sicurezza nazionale della rete, agli operatori agricoli una connessione degli impianti, anche provvisoria.

L'accelerazione nello sviluppo delle fonti rinnovabili sta evidenziando in alcune aree del Paese una criticità in ordine alla tempistica di connessione degli impianti alla rete di distribuzione (sia in bassa che in media tensione). Nelle regioni del nord Italia sta emergendo che anche per piccoli impianti FER (fotovoltaici) destinati alla cessione parziale in rete, non c'è la possibilità di avere una connessione in bassa tensione (benchè si tratti di impianti sotto i 100 KW): il gestore propone come unica soluzione di connessione la media tensione, con costi e tempistiche di autorizzazione e di realizzazione più elevati che spesso disincentivano l'investimento da parte delle aziende agricole.

Per quanto riguarda gli impianti più grandi (fino ad 1 MW) da collegare in MT, le tempistiche di realizzazione prospettate dal gestore in alcune aree sono dell'ordine di alcuni anni. In determinate aree addirittura emerge una difficoltà del gestore ad emettere il preventivo di connessione non essendoci chiarezza sulla soluzione di connessione effettivamente disponibile.

Tale situazione che oggi riguarda alcune aree (ma che nel breve potrebbe interessare territori più ampi) è un elemento di forte preoccupazione. Una tale tempistica risulta infatti assolutamente non compatibile con le esigenze delle aziende agricole ed in particolare con le tempistiche di accesso ai contributi pubblici per la realizzazione ed esercizio degli impianti fotovoltaici del PNRR (Agrisolare, Agrivoltaico, Comunità energetiche) e degli altri strumenti a sostegno della produzione da FER. Inoltre, accade che la Rete risulti saturata da richieste di connessione per impianti che probabilmente non verranno realizzati nei tempi previsti dal procedimento. È opportuno che Arera o l'Ente competente individui una strada per consentire

l'allaccio, anche in via provvisoria e nel rispetto della sicurezza della Rete Elettrica Nazionale, degli impianti autorizzati. Diversamente sono a rischio gli obiettivi del PNRR e non solo.

## **6. Mancato incoraggiamento ad interventi di rifacimento (revamping)**

Rileviamo infine che le disposizioni dello schema di decreto non favoriscono il rifacimento ed il potenziamento degli impianti in esercizio come invece sarebbe auspicabile.

*(Per il **fotovoltaico a terra**, la normativa oggi vigente prevede che gli interventi di revamping e repowering non siano sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, né all'acquisizione di atti di assenso, ma realizzabili con solo deposito della DILA nel caso di interventi che “anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, mediante la sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell'impianto, comportano una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 50 per cento” (art. 6-bis, co. 1, lett. b) D.Lgs 28/2011). Il nuovo decreto, invece, prevede che un intervento di revamping o repowering su impianti esistenti, anche senza occupare nuove aree, richieda: l'autorizzazione dell'autorità paesaggistica, se ricade su aree protette dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (art. 136, comma 1, lett. b) e c)); l'applicazione della procedura abilitativa semplificata (PAS), con l'ottenimento dei relativi nulla osta, se vi sono i vincoli previsti dall'art. 20, comma 4, della legge 241 del 1990.)*